

**PROPOSTA MODIFICHE STATUTO
CONSORZIO LIDO DEI PINI DI ANZIO**

COMPARAZIONE DEI TESTI

TESTO ATTUALE

Costituzione: Art. 1 - In conformita' dell'obbligo di cui al capitolato generale delle condizioni di vendita dei lotti di terreno siti in territorio di Anzio, vocabolo "Gallinara" ora denominato "Lido dei Pini", e' costituito, con sede in Roma il consorzio "Lido dei Pini" il quale e' retto dal presente Statuto, dal D.L.L. 1° settembre 1918 n. 1446 convertito in legge n.473 del 13 aprile 1925, dal Testo Unico delle disposizioni di legge riflettenti le opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904 n.774 della legge 13 febbraio 1933 n. 215 art.2, lett. G e dalle altre disposizioni di legge in vigore per i Consorzi che si propongono-no scopi come quelli indicati all' Art.2 del presente Statuto.

Scopi e durata: Art. 2 - il Consorzio ha lo scopo di provvedere:

- a) alla costruzione delle strade, degli acquedotti e delle fognature e alla manutenzione degli stessi, nonche' all'impianto e manutenzione della illuminazione elettrica, nei limiti del suo comprensorio.
- b) a quant'altro venga ritenuto utile di fare, dai suoi consorziati, per raggiungere una sempre piu' razionale sistemazione e valorizzazione della zona, ai fini turistici e balneari.

La durata del Consorzio e' prevista pertanto per il tempo necessario a realizzare le opere deliberate. Una volta conseguiti gli scopi cosi' prefissi L'assemblea Straordinaria generale, appositamente convocata a termini di Statuto, potra' determinare la data di scioglimento del Consorzio

TESTO AGGIORNATO PROPOSTO

ART. 1 - COSTITUZIONE:

In conformita' dell'obbligo di cui al capitolato generale delle condizioni di vendita dei lotti di terreno siti nel territorio di Anzio, vocabolo "Gallinara" ora denominato "Lido dei Pini", è stato costituito il Consorzio "Lido dei Pini", ora denominato Consorzio Lido dei Pini di Anzio, senza scopo di lucro, il quale è retto dal D.L.L. 1 Settembre 1918 n. 1446 convertito in legge 473 del 13 Aprile 1925, dal Testo Unico delle disposizioni di legge riflettenti le opere idrauliche approvato con R.D. 25 Luglio 1904 n. 774, dalla legge 13 Febbraio 1933 n.215 art. 2 lett. G, dall'atto costitutivo a rogito notaio Nicola D'Aprile di Roma del 25 Febbraio 1952 rep. n. 69987 racc. 10367, dall'allegato statuto, come oggi modificato, e dalle altre disposizioni di legge in vigore per i Consorzi che si propongono scopi come quelli indicati all'art. 2 del presente statuto. Detto Consorzio ha sede legale e amministrativa nel territorio del Comune di Anzio (Roma).

ART. 2 - SCOPI E DURATA:

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere, nei limiti del suo comprensorio individuato al successivo art. 3:

- a) Alla costruzione delle strade, degli acquedotti, delle fognature, nonché delle ulteriori opere che siano necessarie all'urbanizzazione primaria del territorio consortile;
- b) Al controllo dello stato di efficienza di dette opere e ove previsto, all'eventuale manutenzione delle stesse;
- c) A quant'altro venga ritenuto utile di fare per raggiungere una sempre più razionale sistemazione, controllo e valorizzazione del territorio, e ai fini turistici e balneari;
- d) Alla gestione della concessione demaniale con l'obiettivo prioritario di rendere il miglior servizio ai consorziati nell'ambito dell'equilibrio del conto economico di competenza.

L'assemblea generale straordinaria, appositamente convocata ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, potrà, in ogni caso, determinare lo scioglimento del Consorzio con le modalità definite dagli articoli 12 e 13 dello Statuto.

ART. 3 - CONFINI E SUPERFICIE:

Confini e superficie: Art. 3 - Il territorio consorziale ha la superficie di 59 ettari e confina con la strada Ardea - Anzio, la Tenuta di S. Lorenzo, terreni boschivi di Donna Elena Borghese in Dusmet. e fosso della Gallinara divisorio con i terreni della nominata Principessa.

Diritti e doveri dei Consorziati: Art.4 - Ogni proprietario di terreno consortile è obbligatoriamente iscritto al Consorzio (giusta part.5 lettera "c" del capitolato generale di vendita dei lotti) ed è tenuto a corrispondere:

- a) - una tassa iniziale di Lire 10.000 (diecimila) per ogni lotto posseduto o di cui entrerà in possesso. La tassa è personale;
- b) - un contributo annuale ordinario;
- c) - eventuali contributi straordinari su delibera della assemblea dei consorziati, per far fronte alle spese per opere straordinarie (fognature, strade, acquedotti, etc.)

Gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) si estendono a chi subentra per qualsiasi motivo interamente o parzialmente ai terreni compresi nel territorio del Consorzio.

Chiunque subentri nella proprietà dei lotti risponde della eventuale posizione debitoria lasciata dal cedente.

Proprietari confinanti con il territorio del consorzio:
Art. 5 - potranno usufruire dei benefici spettanti ai

Il territorio consortile ha la superficie totale di 59 ettari circa e confina con la strada litoranea Ostia - Anzio, con il Consorzio "Lido dei Pini Lupetta" del Comune di Ardea, con via Bellini, località "Cavallo morto", con il Fosso della Gallinara divisorio con i terreni già di proprietà Borghese in Dusmet.

ART. 4 - NATURA, DIRITTI E OBBLIGHI DEI CONSORZIATI:

- a) Natura: Tutti i proprietari di unità immobiliari (lotto di terreno non edificato o costruzione di qualsivoglia tipologia, ossia villa, appartamento condominiale e non, negozio, laboratorio, etc.) siti nell'ambito del comprensorio descritto nel precedente art. 3 e meglio individuato nella planimetria allegata sub a, nonché i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, fanno di diritto e obbligatoriamente parte del Consorzio e rivestono la qualifica di consorziati.
- b) Obblighi: I consorziati sono tenuti a corrispondere:
 - 1. Un contributo annuale ordinario;
 - 2. Eventuali contributi straordinari disposti con delibera di apposita assemblea generale per far fronte alle spese per opere e/o servizi che il Consiglio di Amministrazione abbia sottoposto all'assemblea medesima in conformità con quanto previsto dal precedente art. 2.
- c) Diritti: Ogni consorziato ha diritto, posti i limiti enunciati nel terzo comma di cui al successivo art.9, di partecipare ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie e di esprimere il proprio voto. Ha altresì diritto di visionare i documenti, contratti, convenzioni, etc., giacenti presso l'amministrazione consortile nel rispetto della legislazione vigente con particolare riferimento alla normativa sulla privacy.

ART. 5 - PROPRIETARI CONFINANTI CON IL TERRITORIO CONSORTILE:

consorzati anche i proprietari dei terreni adiacenti sui quali sia possibile estendere e sui quali sia di fatto esteso il godimento delle opere e servizi interessanti il perimetro consorziale; tali beneficiari però saranno tenuti a sopportare gli oneri dei contributi come se fossero dei consorzati. E' anche possibile ampliare il territorio del Consorzio qualora cio' sia richiesto dai proprietari dei terreni adiacenti che rappresentino almeno i tre quarti della superficie da annettersi e ci sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione e approvato dalla Assemblea Generale dei consorzati.

Patrimonio: Art. 6 - L'insieme delle opere e delle aree di proprietà collettiva (strade, piazze, etc.) costituisce il patrimonio del Consorzio e così pure gli impianti di utilità pubblica (Illuminazione, Fognature, Fontane, Etc.), gli Immobili consorziali e tutte quelle attrezzature indispensabili per il potenziamento ed il maggior sviluppo della zona.-

Organi del Consorzio: Art. 7 - Sono Organi del Consorzio: L'assemblea generale dei Consorzati, Il Consiglio di Amministrazione, Il collegio dei Sindaci in numero di tre, ed il Collegio degli Arbitri in numero di tre.

Assemblea generale dei Consorzati: Art. 8 - L'assemblea Generale dei Consorzati è costituita da tutti i proprietari dei fondi compresi nel territorio del Consorzio ed è Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea Generale Ordinaria si aduna normalmente una volta all'anno non oltre il mese di novembre e può adunarsi in altre epoche su convocazione del Consiglio di Amministrazione. Questo è tenuto, peraltro, a convocare l'Assemblea Generale su richiesta di almeno un quinto dei consorzati iscritti. L'Assemblea Generale Straordinaria viene convocata ogni qualvolta debbono proporsi modifiche allo Statuto Consortile. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea Generale Straordinaria su richiesta di almeno un quarto dei consorzati iscritti.

Art. 9 - Le Assemblee Generali dei Consorzati sono convocate mediante avviso da affiggersi nell'Albo della casa consorziale a Lido dei Pini e della sede di Roma, nonché con invio mediante lettera

L'assemblea generale straordinaria avrà la facoltà di ammettere ad usufruire dei servizi e delle utilità consortili proprietari di altri immobili limitrofi al territorio consortile, fissandone le condizioni economiche.

ART. 6 - PATRIMONIO:

Costituisce patrimonio del Consorzio l'insieme delle opere di proprietà collettiva -ad eccezione di quelle cedute ad altri enti competenti-, la casa consortile ove insiste la sede legale e amministrativa del Consorzio, ed altri eventuali immobili consortili, nonché tutti i beni mobili e le attrezzature indispensabili per la manutenzione, il potenziamento ed il maggior sviluppo del comprensorio. L'elenco completo dei beni mobili e delle attrezzature, aggiornato annualmente, è riportato in bilancio.

ART. 7 - ORGANI DEL CONSORZIO:

Sono organi del Consorzio:

- a) L'assemblea generale dei consorzati
- b) Il Consiglio di amministrazione
- c) L'organo di Controllo

ART. 8 - ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI:

È costituita da tutti i proprietari, a titolo totale o parziale, di Unità immobiliari come descritte all'articolo 4 lettera a).

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria viene convocata dal C.d.a. almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario; può essere convocata in ulteriori date dal C.d.a. in via autonoma o su richiesta di almeno 1/5 dei consorzati iscritti in regola con i pagamenti dei contributi.

L'assemblea straordinaria viene convocata dal C.d.a. o su richiesta di almeno 1/4 dei consorzati iscritti che siano in regola con i pagamenti dei contributi, nel caso debbano proporsi modifiche allo statuto, per deliberare in merito all'eventuale scioglimento del Consorzio, nonché nel caso previsto dall'art. 5.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA:

Le Assemblee Generali vengono convocate con ogni mezzo di comunicazione, cartaceo o telematico, che

raccomandata da inviare agli indirizzi risultanti nel libro dei consorziati, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da discutere, il giorno, l'ora e il luogo della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione. Partecipano all'assemblea i consorziati regolarmente iscritti, i quali possono farsi rappresentare in assemblea da consorziati e non consorziati mediante delega da apporre sulla lettera di invito; qualora questa non venga apposta sull'invito, dovrà essere stesa su carta da bollo con autentica notarile.

Art. 10 - L'Assemblea è presieduta da un consorziato, nominato dall'Assemblea, che ne dirige la discussione, assistito generalmente dal Segretario del consorzio, oppure da altra persona designata dal Presidente della Assemblea.
Per le votazioni possono essere nominati due scrutatori. Il verbale delle adunanze deve essere firmato dal Presidente dell'assemblea, dal Segretario e, quando nominati, dagli scrutatori.

ne permetta la certezza della ricezione, e alternativamente mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, recante punzone identificativo del Consorzio e con firma autografa del presidente, agli indirizzi postali risultanti nel libro dei consorziati sulla base delle indicazioni fornite dal consorziato. L'avviso di convocazione va inoltre pubblicato sul sito del Consorzio e nella bacheca consortile. E' data facoltà ai consorziati di richiedere sia di persona presso la segreteria del Consorzio che tramite PEC copia della convocazione dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere inviato entro i venti giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, e deve contenere giorno, ora e luogo della prima e della eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno. Il C.d.a., nello stesso termine, dovrà mettere a disposizione dei consorziati, sia presso la casa consortile che a mezzo pubblicazione sul sito del consorzio, la relativa documentazione e inoltrarla ai chi ne faccia richiesta mediante invio elettronico al recapito indicato.

Partecipano all'assemblea tutti i consorziati, ma quelli che non risultino in regola con il pagamento dei contributi dovuti 60 giorni prima dello svolgimento della assemblea non potranno esercitare diritto di voto né essere portatori di deleghe, e non potranno proporsi per ricoprire cariche consortili.

Il consorziato in regola con i pagamenti può delegare alla partecipazione all'assemblea un altro consorziato, anch'esso in regola con i pagamenti, o persona estranea al Consorzio, mediante sottoscrizione della delega apposta in calce alla convocazione, da esibire in originale unitamente alla fotocopia di un documento di identità del delegante; tale delega può altresì essere trasmessa dal delegante tramite PEC all'indirizzo certificato del Consorzio.

Tutti i dati, compresi quelli identificativi, del delegante e del delegato, vanno verbalizzati nell'apposito registro delle presenze al momento della consegna delle schede-voto.

Ciascun partecipante all'assemblea, peraltro, non può in ogni caso rappresentare più di quattro consorziati. I membri del C.d.A. e dell'organo di controllo, questi ultimi se consorziati, non possono votare per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 10 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA:

L'assemblea, di cui è ammessa, ai fini della redazione del verbale, la ripresa audio/video con le limitazioni previste dalle normative vigenti in materia di privacy, è presieduta da un consorziato, estraneo agli organi consortili e ai dipendenti, eletto a maggioranza dei presenti.

<p>Art. 11 - E' di competenza dell'Assemblea Generale dei consorziati :</p> <p>a) - elegge nel suo seno i componenti del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>b) - eleggere il collegio dei Sindaci e quello degli Arbitri;</p> <p>c) - approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo del Consorzio ;</p>	<p>Il presidente dell'assemblea comunica il numero delle convocazioni non recapitate e l'eventuale numero dei duplicati rilasciati ai consorziati e, constatato il raggiungimento del numero legale dei presenti in termini di quote, come previsto dall'art. 23 dello Statuto, in caso positivo nomina il segretario. La presenza del segretario non occorre quando il verbale assembleare è redatto da un notaio. Il presidente del C.d.a. e il presidente del collegio sindacale illustrano le rispettive relazioni. Successivamente si procede agli interventi dei consorziati secondo l'ordine di prenotazione redatto, i quali hanno diritto di replica alle risposte ricevute sui punti di cui all'ordine del giorno.</p> <p>Le votazioni si svolgono subito dopo le relazioni del presidente del c.d.a. e del l'organo di controllo di cui all'art. 18 ed avvengono tramite gli appositi fogli voto consegnati all'atto della registrazione ed indicanti il numero delle quote spettanti per ogni votante. Le urne devono essere trasparenti, visibili, accessibili a tutti e vanno sigillate alla chiusura della votazione.</p> <p>Per lo scrutinio dei voti devono essere nominati da un numero minimo di due ad un massimo di quattro scrutatori tra i consorziati presenti che siano in regola con il pagamento dei contributi come da terzo comma dell'art.9, i quali procederanno al conteggio dei voti, in termini di quote, per ogni singolo quesito posto. Sono esclusi dalla nomina a scrutatori i membri del C.d.A., dell'organo di controllo, dei candidati alle cariche consortili.</p> <p>E' ammessa la presenza agli scrutini fino ad massimo di quattro consorziati partecipanti all'assemblea, quali osservatori volontari.</p> <p>Il verbale dell'assemblea, redatto dal segretario e firmato dal presidente dell'assemblea e dagli scrutatori, viene consegnato alla segreteria, che lo sottoscrive per ricevuta.</p> <p>Il verbale deve contenere in calce l'elenco di tutti i consorziati, e per ogni presente il nome dell'eventuale rispettivo delegato nonché il numero delle convocazioni non recapitate e quello dei duplicati rilasciati. Per ogni votazione va indicato il numero dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti. I risultati degli scrutini devono essere resi pubblici al più presto e comunque entro le 24 ore successive al termine dell'assemblea. Il verbale deve essere pubblicato entro 72 ore dalla conclusione della stessa.</p> <p><u>ART. 11 - COMPETENZE DELLE ASSEMBLEE GENERALI DEI CONSORZIATI:</u></p> <p>L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:</p> <p>a) Elegge i componenti del Consiglio di amministrazione (C.d.A.);</p>
---	--

- d) - deliberare il contributo ordinario a carico dei consorziati per ogni 200 metri quadri posseduti o frazione compresa fra 100 e 200 mq. ;
e) - approvare i progetti delle opere da eseguire determinando l'onere di spesa complessiva e la ripartizione fra consorziati. Stabilire quando ricorre la necessita' di rateare la spesa, la quota periodica per ogni lotto, salvo conguaglio ad opera finita.

Art. 12 - L'assemblea Generale Ordinaria dei Consorziati e' validamente costituita in prima convocazione con lo intervento di tanti consorziati che rappresentino, tradotti in voti, almeno i cinque decimi della superficie consorziata piu' un voto. In seconda convocazione e' validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti. Per L'Assemblea generale straordinaria in prima o seconda convocazione sono necessari i sei decimi.

Art. 13 - Le deliberazioni dell'assemblea dei consorziati impegnano ad ogni effetto tutti i consorziati compresi gli assenti e i dissenzienti. Le deliberazioni dell'Assemblea generale ordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, sono valide se riportano la maggioranza dei voti dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria dei consorziati sono valide, tanto in prima che in seconda convocazione, se riportano tanti voti favorevoli quanti ne occorrono per raggiungere almeno i cinque decimi della superficie consorziale.

- b) Elegge l'organo di controllo;
c) Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
d) Delibera l'importo del contributo ordinario annuale a carico dei consorziati e quello di eventuali contributi straordinari proposti dal cda;
e) Approva l'onere di spesa dei progetti proposti dal cda e stabilisce, quando ne ricorre la necessita', la rateizzazione dei relativi pagamenti.

L'assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) Delibera sulle modifiche dello Statuto;
b) Delibera sullo scioglimento del consorzio;
c) delibera nel caso previsto dall'art. 5.

ART. 12 - COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI DEI CONSORZIATI:

- a) L'assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino, deleghe comprese, almeno i cinque decimi piu' uno della totalita' delle quote consortili. In seconda convocazione e' validamente costituita qualunque sia il numero delle quote consortili dei partecipanti.
b) L'assemblea straordinaria e' validamente costituita, in prima o in seconda convocazione, con l'intervento dei consorziati che rappresentino, deleghe comprese, i cinque decimi piu' uno della totalita' delle quote consortili.

ART. 13 - DELIBERAZIONI E VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE GENERALI DEI CONSORZIATI:

La delibera assembleare vincola ed obbliga ad ogni effetto tutti i consorziati, compresi gli assenti, i dissenzienti e quelli non in regola, per qualunque motivo, con il pagamento dei contributi. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide, tanto in prima che seconda convocazione, se riportano i voti favorevoli pari al 50% piu' 1 della totalita' delle quote consortili rappresentate in assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide se riportano i voti favorevoli del 50% + 1 delle quote consortili rappresentate nell'assemblea e di

Art. 14 - Ogni consorziato presente o validamente rappresentato alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei consorziati dispone di un voto ogni 200 metri quadrati di terreno da esso posseduto. Per le frazioni di superficie che non raggiungono i duecento metri spetta un voto qualora la frazione di terreno sia almeno 100 metri quadri.

Consiglio di Amministrazione: Art, 15 -

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 15 consiglieri, ivi compreso il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Dura in carica due esercizi.

Le adunanze sono indette dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente a mezzo lettera raccomandata da spedire otto giorni liberi prima delle adunanze.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed a parità di voti prevale quello del Presidente. Alle adunanze i Consiglieri non possono farsi rappresentare.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno otto consiglieri e ciascuno di questi dispone di un voto.

almeno i tre decimi più uno della totalità delle quote consortili.

ART. 14 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA):

Possono candidarsi a consigliere i consorziati in regola con il pagamento di tutti i contributi dovuti alla data di presentazione della candidatura. Le candidature vanno presentate entro le 48 ore precedenti all'assemblea. L'elenco dei candidati inserito nella scheda di votazione deve essere redatto in ordine alfabetico. All'apertura della assemblea deve essere affissa la lista dei candidati. Ogni candidato ha diritto ad una presentazione nell'assemblea della durata massima di due minuti di tempo. Ogni consorziato votante può esprimere al massimo 10 (dieci) preferenze tra i candidati. Nel caso in cui risultino due o più candidati con lo stesso numero di voti, sarà data preferenza al candidato che sia iscritto da più tempo nell'elenco dei consorziati.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA):

È composto da 15 consiglieri, ivi compreso il Presidente e il Vice presidente.

Dura in carica tre esercizi, al termine dei quali decade e resta in carica con i poteri limitati alla sola amministrazione ordinaria sino alla approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio finanziario.

Le riunioni del C.d.A., da tenersi almeno una volta al mese, sono indette dal presidente o in sua assenza dal vice presidente, direttamente o tramite la segreteria, con ogni mezzo di comunicazione che ne permetta la certezza della ricezione da inviare entro i cinque giorni precedenti.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri, i quali alle sedute non possono farsi rappresentare da terzi né da altro consigliere. Per validi motivi i consiglieri possono partecipare anche con i mezzi tecnici di collegamento remoto. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni del C.d.a. sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, ed a parità di voti prevale quello del presidente.

In caso di obiettiva urgenza, le deliberazioni del C.d.A. possono essere richieste dai membri anche al di fuori delle riunioni mensili mediante sollecitazione scritta; in tal caso il consigliere richiedente, informato il presidente, comunica a tutti gli altri, con ogni mezzo che ne permetta la certezza della ricezione, il testo della proposta. Entro i tre giorni successivi ogni consigliere deve comunicare, con lo stesso mezzo, il proprio assenso o dissenso. Si applica il criterio di maggioranza del quarto comma del presente articolo. La mancata risposta si intende come dissenso. Il testo della proposta, l'elenco dei votanti e l'esito della votazione vanno verbalizzati

Art. 16 - E' di competenza del Consiglio di Amministrazione :

- a) - nominare nel proprio seno il Presidente, Il Vice Presidente, il Tesoriere e un Comitato di Studio
- b) - nominare il Segretario del Consorzio che svolge anche le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- c) - convocare, quando occorra, ed in ogni caso annualmente in conformita all'Art.8, l'Assemblea Generale dei consorziati;
- d) - approvare i bilanci preventivo e consuntivo e presentarli al Collegio dei Sindaci un mese prima della data di convocazione dell'Assemblea;
- e) - approvare preventivamente il progetto delle opere da eseguire e da sottoporre alla delibera dell'Assemblea dei consorziati;
- f) - deliberare sui collaudi delle opere eseguite;
- g) - curare che siano eseguite tutte le nuove opere e costruzioni e che siano perfettamente conservate con opportuna manutenzione quelle gia' esistenti;
- h) - disporre quanto necessario per l'esercizio degli impianti ed attivita' consorziali;
- i) - procedere agli accantonamenti in Bilancio necessari per l'ammortamento delle opere di carattere comune;
- l) - provvedere alla nomina ed al licenziamento dell'eventuale personale dipendente stabilendo per ogni caso il trattamento economico da usarsi a norma di legge;
- m) - deliberare sul servizio di Esattoria e Tesoreria;
- n) - approvare i ruoli di contribuzione;
- o) - pronunciarsi sui reclami dei consorziati;
- p) - autorizzare tutte le spese e provvedere in genere alla ordinaria e straordinaria amministrazione;
- q) - adottare provvedimenti di urgenza per spese indifferibili in evento di danno, riferendone alla

nel primo consiglio utile successivo.

Il consigliere che, senza giustificato motivo da valutarsi di volta in volta dal C.d.a., non partecipa nell'arco del mandato a quattro riunioni, decade d'ufficio dalla carica; la decadenza gli va immediatamente comunicata per iscritto, ed entro 30 giorni dall'ultima assenza il C.d.A. indica il sostituto nel primo dei non eletti, e in caso di suo rifiuto, i successivi dell'elenco dei non eletti.

All'apertura dei lavori della riunione viene nominato un consigliere tra quelli presenti con il compito di redigere il verbale della riunione e garantire la pubblicazione dell'estratto nei tempi e nei modi previsti.

Il verbale deve indicare i presenti e la dichiarazione della giustificazione degli eventuali assenti. Il verbale e il suo estratto vengono approvati nella seduta successiva del C.d.a. L'estratto va pubblicato sul sito del Consorzio entro quarantotto ore dall'approvazione.

ART. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- a) elegge, nel proprio ambito con voto segreto, il presidente e il vicepresidente;
- b) forma su base volontaria tra i consiglieri le commissioni e il comitato di studio, previsti ai successivi articoli 19 e 20;
- c) convoca le assemblee generali, ai sensi dell'art. 9 dello statuto;
- d) delibera il bilancio preventivo e consuntivo in conformita alla normativa vigente e verifica che questi siano presentati al collegio dei sindaci entro il trentesimo giorno antecedente alla data di convocazione dell'assemblea;
- e) approva preventivamente il progetto delle opere da eseguire e/o dei servizi da rendere che abbia appropriata copertura finanziaria in bilancio, in modo che possa essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei consorziati;
- f) dispone quanto necessario per l'esercizio e il funzionamento delle attivita' e degli impianti consortili, e cura che questi siano debitamente conservati con le opportune manutenzioni ai sensi dell'art. 2 lettera b);
- g) provvede alla assunzione e al licenziamento del personale dipendente, stabilendone il trattamento economico ai sensi di legge;
- h) delibera sulle condizioni contrattuali relativamente alle collaborazioni di persone o enti terzi anche estranei al Consorzio, competenti in materie tecniche, fiscali, amministrative e legali;
- i) stabilisce le condizioni contrattuali nei rapporti con terzi:
- l) verifica la corretta applicazione della modalita' e della entita' dei contributi consortili in conformita all'art. 24 dello statuto e alla delibera dell'assemblea

prima Assemblea per gli incumbenti del caso;
r) - curare che annualmente sia affissa negli Albi consorziali del Lido dei Pini e della sede di Roma la lista aggiornata di tutti i consorziati e decidere entro venti giorni in merito ai reclami contro la iscrizione in tali liste.

Presidente: Art. 18: - Il Presidente e' il rappresentante del Consorzio in giudizio ed ha rapporti con le Pubbliche Autorita' e con tutti coloro che hanno rapporti con il Consorzio stesso. Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce la convocazione ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni delle singole Assemblee e del Consiglio di Amministrazione e firma gli atti e contratti relativi all'amministrazione del Consorzio.

Vigila le esatte assegnazioni delle entrate e delle uscite, lo scrupoloso andamento della Amministrazione ed in particolar modo della contabilita', e sovrintende al perfetto andamento degli uffici e dei lavori.

Il Presidente, per le incombenze tecniche del Consorzio potra' essere coadiuvato da persona competente anche estranea al Consorzio.

Firma i ruoli di contribuenza e quanto altro sia autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Promuove dallo Stato l'eventuale concessione di opere e di fondi e richiede la liquidazione di

generale;

m) propone all'Assemblea dei consorziati eventuali modifiche alla entita' dei contributi in funzione di mutate esigenze economiche;

n) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione in conformita' delle norme dello statuto;

o) Verifica che l'elenco dei consorziati sia annualmente aggiornato sulla base delle informazioni ricevute o acquisite per il tramite delle banche dati pubbliche o di qualunque altro strumento giuridico avente valore probatorio. Tale elenco dovra' essere messo a disposizione dei consorziati entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio e dovra' contenere nome e cognome del consorziato, il rispettivo numero di lotto e l'attestazione della regolarita' del pagamento dei contributi al fine della partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art.9 terzo comma del presente Statuto;

p) si pronuncia, entro 30 giorni dalla data di ricezione, sui reclami dei consorziati a cui il Presidente non abbia dato risposta risolutiva;

q) redige regolamenti su specifiche materie disciplinanti le condotte dei consorziati e dei dipendenti in osservanza delle leggi vigenti in materia.

r) Verifica e approva:

1) l'aggiornamento mensile della situazione economico-finanziaria del consorzio e approva relativamente ad ogni trimestre dell'esercizio il resoconto economico-patrimoniale del consorzio corredato della descrizione dettagliata delle voci piu' rilevanti (a titolo esemplificativo i lavori, le morosità, le questioni legali, etc.);

2) l'aggiornamento mensile della liquidita' con proiezione mensile ad un anno (cash flow).

s) si adopera per favorire un ambiente di sana convivenza tra i consorziati.

ART. 17 - PRESIDENTE:

E' il legale rappresentante del Consorzio. Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convoca le assemblee generali dei consorziati, convoca e presiede il C.d.A.;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee dei consorziati e del C.d.a. e ne firma gli atti e i contratti relativi;
- c) adotta gli atti di ordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati al C.d.A.;
- d) sovrintende la tenuta del libro cassa con l'annotazione delle entrate ed uscite del Consorzio;
- e) firma i titoli di riscossione e quelli di

<p>contributi Statali o di altri Enti. Denuncia le contravvenzioni e dal competente Ufficio Consorziale fa ripristinare quelle opere eventualmente danneggiate, provvedendo, poi, perche' sia rimborsato il Consorzio delle spese incontrate.</p> <p>In caso di urgenza puo' ordinare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione con l'obbligo di chiederne la ratifica alla prima seduta che sara' convocata al piu' presto.</p> <p>Il Presidente, cessato dalla carica per qualsiasi motivo, dovra' essere eletto entro trenta giorni dalla data di cessazione.</p> <p>Il Presidente assente per giustificato motivo e' sostituito dal Vice Presidente che ne assume le attribuzioni e le responsabilita'.</p>	<p>pagamento;</p> <p>f) sovrintende la redazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo con la relazione di gestione, li sottopone all'approvazione del C.d.a. ai sensi dell'art.16 lett. d) e li invia al Collegio dei Sindaci o al Sindaco Unico se nominato dopo l'approvazione del C.d.A. entro il mese antecedente alla convocazione dell'assemblea generale dei consorziati. Predispose inoltre e presenta al C.d.a. gli aggiornamenti della situazione economico-finanziaria e i resoconti economico-patrimoniali del consorzio con le modalita' previste dall'art.16 lett. r);</p> <p>g) sovrintende la conservazione dei registri e documenti consorziali, della cui tenuta e' responsabile;</p> <p>h) Sovrintende con aggiornamento costante, la lista dei consorziati con l'indicazione dei voti a ciascuno spettanti;</p> <p>i) sovrintende la compilazione delle scritture contabili ed amministrative;</p> <p>l) risponde motivatamente per iscritto, entro trenta giorni ad ogni richiesta, reclamo o segnalazione dei consorziati che siano protocollati presso la segreteria consortile o inviate in forma elettronica informandone il C.d.a. nella prima seduta utile;</p> <p>m) Sovrintende a che la Segreteria metta i consorziati che ne facciano richiesta nella condizione di visionare documentazione ivi custodita, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sulla privacy, come gia' previsto nell'art. 4) lettera c);</p> <p>n) Provvede, in caso di estrema urgenza, a spese necessarie ed indifferibili per rischi relativi alla sicurezza, salute e conservazione del patrimonio del Consorzio, informandone il consiglio nel primo C.d.A. utile;</p> <p>o) Mantiene tempestivamente informati i consiglieri sugli accadimenti piu' significativi</p>
--	---

<p>Segretario Art. 19 - Il segretario ha i seguenti compiti:</p> <p>a) - fungere da Segretario nelle sedute del Consiglio e in quelle dell'Assemblea Generale dei Consorziati;</p> <p>b) - coadiuvare il Presidente in tutte le sue mansioni;</p> <p>c) - essere depositario dei registri e documenti consorziali della cui tenuta e' responsabile;</p> <p>d) - curare la compilazione annuale delle liste dei consorziati con l'indicazione dei voti a ciascuno spettanti;</p> <p>e) - occuparsi della corrispondenza, da sottoporre alla firma del Presidente, della compilazione delle scritture contabili ed amministrative, nonché, assistito dal Tesoriere, della redazione del Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre firmati al Presidente.</p> <p>Tesoriere: Art. 20 - Il Tesoriere ha i seguenti compiti:</p> <p>a) - curare la tenuta del Libro di cassa, dove annoterà le entrate e le uscite del Consorzio;</p> <p>b) - firmare i titoli di riscossione e, congiuntamente al Presidente, quelli di pagamento;</p> <p>c) - curare i conti Preventivi e Consuntivi dell'esercizio con la relativa documentazione analitica che sottoporra', firmandoli, alla approvazione del Presidente.</p> <p>Collegio Dei Sindaci: Art. 21 - Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, che possono anche essere persone estranee al Consorzio. Dura in carica tre esercizi ed e' investito dei poteri e delle funzioni previste dalla Legge per le Consorziatieta'</p> <p><u>Comitato di Studio</u> Art. 17: - Il Comitato di Studio e' composto da cinque Consigliere fra cui il Presidente o il Vice-Presidente e il Tesoriere. E' di sua competenza approfondire i problemi tecnici, amministrativi e legali che gli vengono affidati dal Consiglio di Amministrazione, al quale quindi esso deve sottoporre il risultato dei propri studi.</p>	<p>avvenuti tra le sedute del C.d.A.</p> <p>Per i compiti di cui alle lettere d) f) h) i) l) del presente articolo può avvalersi della collaborazione di persone o enti terzi anche estranei al Consorzio, tecnicamente competenti in materia.</p> <p>Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il nuovo presidente dovrà essere eletto entro trenta giorni dalla data di cessazione, con le modalità di cui all'art. 16 lett. a). Nel periodo intercorrente fino alla nuova nomina i suoi compiti sono svolti dal vicepresidente.</p> <p><u>ELIMINATO</u></p> <p><u>ELIMINATO</u></p> <p><u>ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO:</u> Può essere costituito da un Collegio Sindacale composto di tre o cinque membri effettivi ivi compreso il presidente e i due supplenti, ovvero da un sindaco unico e un supplente, ai sensi di legge. I componenti devono avere tutti i requisiti di legge. Dura in carica tre esercizi ed è investito dei diritti, poteri, doveri, funzioni e responsabilità previste dalla legge in materia societaria, ivi compresa la presenza alle adunanze del C.d.a.</p>
---	--

Collegio degli Arbitri: Art. 22 - Il collegio degli Arbitri si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, che possono anche essere persone estranee al Consorzio. Dura in carica tre esercizi. A tali membri se ne aggiungono altri due nominati di volta in volta da ciascuna delle parti in causa. Il collegio degli Arbitri si pronuncia quale amichevole compositore in tutte le questioni che possono sorgere tra i consorziati ed il consorzio e fra consorziati stessi. Il giudizio e' deliberato a maggioranza fra i cinque membri componenti il collegio.

Retribuzione Cariche consorziali: Art. 32 - Tutte le cariche consortili devono essere ricoperte da consorziati del Consorzio e sono gratuite. Caso per caso e' consentito il rimborso a pie' di lista di spese sostenute sotto la responsabilita' del Presidente.

Il Segretario, i Sindaci e gli Arbitri possono essere anche non consorziati. Al segretario puo' essere attribuito dal Consiglio di Amministrazione un rimborso di spese forfettario annuale o mensile.

Tassa e Contributi: Art. 24 -

La tassa e i contributi ordinari di cui all'Art. 4 del presente Statuto sono destinati a fronteggiare le spese di ordinaria amministrazione. Gli eventuali contributi straordinari sono destinati alle spese per le quali di volta in volta sono stati deliberati.

Art. 25 -La Tassa di cui all'Art. 4 lettera a) sara' versata dal consorziato all'atto della sua iscrizione al consorzio o all'atto dell'acquisto di nuovi lotti. I contributi ordinari devono essere versati entro il

ART. 19 - COMITATO DI STUDIO:

E' composto da cinque consiglieri tra cui il presidente o il vicepresidente. E' di sua competenza approfondire le problematiche tecniche, amministrative e legali che gli vengano affidate dal cda, al quale dovra' riferire.

ART. 20 - COMMISSIONI:

Sono composte da un massimo di 5 membri, di cui uno facente funzione di coordinatore. Hanno lo scopo di affrontare specifiche materie e producono proposte mirate al miglioramento di opere e servizi del Consorzio da sottoporre all'esame e alla approvazione del cda. Dopo l'approvazione la commissione e il presidente dovranno coordinarsi per lo scambio di informazioni e concordare la condotta da seguire e le iniziative da intraprendersi. La commissione deve altresì vigilare sul corretto andamento delle opere e/o lavori. Ciascun consigliere non può partecipare a più di due commissioni.

ELIMINATO

ART. 21 - INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE:

- a) Chi riveste la carica di consigliere non può essere eletto sindaco. Il divieto permane anche nei due mandati successivi alla cessazione dalla carica di consigliere.
- b) Non può candidarsi a sindaco chi abbia un rapporto di parentela, neppure in linea collaterale o a titolo parentale acquisito, con i membri del C.d.A. in carica.

ART. 22 - RETRIBUZIONE CARICHE CONSORTILI:

I membri del Consiglio di Amministrazione svolgono le proprie mansioni a titolo gratuito.

ART. 23 - QUOTE:

<p>primo mese dell'esercizio e i contributi straordinari entro un mese dalla data stabilita dall'Assemblea Generale dei consorziati.</p> <p>Esazione Coattiva: Art. 26 - E' demandata al Consiglio di Amministrazione la scelta del mezzo per recuperare le somme dovute dai consorziati morosi, nei confronti dei quali il Consiglio stesso potra' procedere giudizialmente anche con procedimento ingiuntivo.</p> <p><u>Esercizio Finanziario:</u> Art.23 - L'Esercizio Finanziario e' annuale e decorre dal 1° Luglio al 30 giugno. Non oltre il mese di novembre di ciascun anno dovra' essere presentato all'approvazione della Assemblea dei consorziati il Bilancio di previsione e quello consuntivo</p> <p>Cambiamento proprieta': Art. 27 - Ogni cambiamento di proprieta' anche parziale dei lotti deve essere notificato entro 15 giorni all'amministrazione del consorzio a cura del venditore come pure dovranno essere notificate le successioni da parte degli eredi.</p> <p>Art. 29 - Per tutta la durata del Consorzio i</p>	<p>Per quota si intende l'entità che determina l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dai consorziati e il numero dei voti rappresentati dagli stessi nelle assemblee.</p> <p>Ad ogni consorziato viene attribuito un numero di quote come di seguito calcolato: Una quota relativamente alla unità immobiliare di cui è proprietario (lotto di terreno non edificato o costruzione di qualsivoglia tipologia, ossia villa, appartamento condominiale e non, negozio, laboratorio, etc.) comprensiva dei primi 200 mq. - o frazione - di terreno del lotto su cui insiste l'unità immobiliare, più una quota per ogni eventuali ulteriori 200 mq. di terreno dello stesso lotto. Per le frazioni di terreno che non raggiungono i 200 mq. spetta una quota qualora detta frazione sia almeno di 100 mq.</p> <p>I lotti di terreno non edificati usufruiscono di una riduzione pari al 25 % del contributo consortile ordinario dovuto. Tale riduzione verrà meno nel momento in cui questi dovessero essere edificati.</p> <p><u>ART. 24 - CONTRIBUTI:</u> I contributi ordinari sono dovuti nei termini descritti dall'art. 4 lettera b comma 1 relativamente al numero di quote possedute come determinato al precedente art. 23. I contributi straordinari, quando previsti ai sensi dell'art. 4 lettera b comma 2, sono dovuti in parti uguali da ogni consorziato.</p> <p><u>ART. 25 - ESAZIONE COATTIVA:</u> Il Presidente, autorizzato dal C.d.a., ha l'obbligo di perseguire il recupero dei crediti dei contributi consortili non pagati nelle forme previste dalla legge ordinaria.</p> <p><u>ART. 26 - ESERCIZIO FINANZIARIO:</u> L'esercizio finanziario è annuale, e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro i 120 giorni successivi al 31 dicembre di ciascun anno, dovranno essere presentati all'approvazione dell'Assemblea dei consorziati il bilancio consuntivo relativo all'anno concluso e il bilancio preventivo per l'anno successivo, in conformità a quanto disposto dall'art.2423 c.c. Ai sensi dell'art. 2364 c.c. il termine di cui sopra potrà essere prorogato, su decisione del Consiglio di amministrazione, per un massimo di 60 giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze; in tal caso il C.d.A. segnala, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.</p> <p><u>ART. 27 - CAMBIAMENTO DI PROPRIETA':</u> I consorziati che alienino, a qualsiasi titolo, totalmente o parzialmente, a terzi la loro unità immobiliare e gli eredi /coeredi mortis causa che ne</p>
--	---

consorzati non possono chiedere la divisione del Patrimonio Consortile e i creditori particolari dei consorzati non possono far valere i loro diritti sul medesimo o sulle opere di cui all'Art. 2 del presente Statuto.

Varie: Art. 28 -

Tutti consorzati i cui fondi dovessero essere attraversati da acquedotti o assoggettati a servitù' interessanti la collettività, sopporteranno le relative servitù, previo equo indennizzo da determinarsi da collegio degli Arbitri e con diritto al ripristino dello stato preesistente. I consorzati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dallo Statuto al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza al Consorzio.

Art. 30 - Ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea Generale siano chiamati a deliberare su questioni interessanti pubblici servizi, l'avviso di convocazione viene indirizzato anche al Sindaco. -

Responsabilità' per danni provocati da terzi:

Art. 33 - Il consorzio non risponde verso il consorziato per eventuali danni provocati da terzi.

Art. 31 - Entro un mese dalla conoscenza i consorzati possono ricorrere al Consiglio di Amministrazione contro le deliberazioni del detto organo, qualora le ravvisino pregiudizievoli agli interessi generali del consorzio od a quelli particolari di ciascuno. Il Consiglio di Amministrazione, in sede di esame delle istanze, delibera in merito oppure sottopone la risoluzione delle questioni al Collegio degli Arbitri di cui all'Art. 22, salvo che non ritenga che la materia sia di competenza dell'Assemblea generale dei consorzati, nel qual caso investirà la stessa dell'esame dei ricorsi. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 34 - per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espresso richiamo alle vigenti disposizioni di legge.

acquistino la proprietà, devono comunicare al Consorzio tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla data del trasferimento l'avvenuto passaggio di proprietà,

In caso di mancata comunicazione, venditore e acquirente restano comunque solidamente responsabili verso il Consorzio per tutte le obbligazioni derivanti dalla singola proprietà.

ART. 28 - DIVIETO DI DIVISIONE:

Per tutta la durata del Consorzio i consorzati non possono chiedere la divisione del patrimonio consortile, e i creditori particolari dei consorzati non possono far valere i loro diritti sul patrimonio consortile e/o sulle opere comuni eseguite o in esecuzione.

ART. 29 - QUESTIONI INERENTI PUBBLICI SERVIZI:

Ogni qualvolta l'assemblea sia chiamata a deliberare su questioni interessanti pubblici servizi, l'avviso di convocazione va indirizzato anche al sindaco del Comune di Anzio.

ART. 30 - RESPONSABILITA' PER DANNI PROVOCATI:

Ogni consorziato ha l'obbligo di non arrecare danno alcuno alle strutture e agli impianti consortili, rispondendone altrimenti a norma di legge.

ART. 31 - CONTROVERSIE:

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il consorzio e i consorzati verranno deferite ad un organo dirimente nell'ambito del Tribunale territorialmente competente e, in mancanza, alla giustizia ordinaria.

Le controversie inerenti la morosità dei pagamenti dei contributi verranno deferite alla giustizia ordinaria.

ART. 32 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Per quanto non previsto espressamente dal presente

	<p>statuto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge.</p> <p><u>NORMA TRANSITORIA:</u> L'esercizio finanziario 2021-22 avrà termine il 31.12.2022 e il Consiglio di amministrazione apporterà al preventivo 1 Luglio 2021 - 30 Giugno 2022 il necessario adeguamento emettendo specifico ruolo di contribuzione semestrale per il periodo 01.07.2022 - 31.12.2022, pari al 50% delle quote annuali conguagliandole con eventuali precedenti versamenti relativi all'anno 2021-2022 Il contributo annuale ordinario è stabilito nella misura di Euro 85,00 (ottantacinque/00) annuali per quota, fino a diversa decisione dell'assemblea ordinaria.</p> <p>Il C.d.A. resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2023 e procederà alla convocazione dell'assemblea entro i 120 gg. successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 9.</p>